



## ANCHE GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI CHE NON SVOLGONO SOLO ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEVONO PRESENTARE LO "SPESOMETRO"

Il termine per la presentazione dello "spesometro", ovvero la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, introdotto dall'art. 21 del D.L. n.78/2010, è ormai alle porte e **diversi sono i dubbi interpretativi** che permangono in merito ai **dati da includere nel modello**.

### CERTEZZA !!!

L'unica certezza è che sono **tenute a tale adempimento anche le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA, limitatamente, però, alle operazioni effettuate e registrate nell'ambito dell'attività commerciale, a prescindere dal regime contabile adottato.**

L'obbligo anche per tale tipologia di enti è stato specificato dall'Agenzia delle Entrate nella **circolare n. 24/E del 30 maggio 2011**, con la quale è stato chiarito che tra i soggetti obbligati rientrano anche "*gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972*".

Gli enti non commerciali interessati da tale adempimento dovranno presentare in via telematica lo spesometro relativo all'anno 2012 entro:

- **il 12 novembre 2013** se liquidano l'IVA mensilmente,
- **il 21 novembre 2013** se liquidano l'iva trimestralmente.

### ASSOCIAZIONI CHE HANNO OPTATO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 398/91: PROBLEMATICHE LEGATE ALLA COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO

Se l'Agenzia delle Entrate si è preoccupata di chiarire che anche le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA hanno l'obbligo di presentare lo spesometro per comunicare **le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività commerciale**, non si è però altrettanto preoccupata di precisare **come devono compilare la comunicazione quei soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime forfettario previsto dalla L. n. 398/1991.**

Questo regime infatti consente alle associazioni che vi aderiscono di **determinare in maniera forfettaria l'imposta sul valore aggiunto da versare**, sulla base dell'IVA indicata nelle fatture emesse.

Chi opta per tale regime versa:

- in linea generale il 50% dell'IVA indicata nelle fatture,
- il 10% dell'IVA nel caso di operazioni di sponsorizzazione,

- un terzo dell'IVA nel caso di cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica.

La legge prevede che l'imposta così determinata venga versata ogni tre mesi pertanto chi applica questo regime:

- è un **soggetto trimestrale**,
- **è tenuto a presentare lo spesometro entro il 21 novembre 2013.**

Non vi è però alcuna certezza su **quali siano le operazioni da indicare nel modello** approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento n.2013/94908 del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato lo scorso 10 ottobre.

I soggetti che optano per questo regime (Legge 398/91) hanno l'obbligo di **rilevare solo le operazioni attive, mentre sono tenuti solamente a conservare numerando progressivamente per anno solare le fatture ricevute.**

Pertanto si può **affermare in via interpretativa che lo spesometro debba contenere solo le operazioni attive**, anche se sarebbero opportune precisazioni in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **SOCIETA' DI CAPITALI SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO OPTATO PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 398/91**

Per tali società valgono le stesse affermazioni fatte per le associazioni sportive dilettantistiche e pertanto **il contenuto dello spesometro dovrebbe riguardare solo le operazioni attive.**

Se da un lato tali società **sono esonerate dagli adempimenti compreso quello di registrazione delle operazioni agli effetti dell'IVA**, dall'altro **sono però tenuti ad un obbligo civilistico di contabilizzazione di tutte le movimentazioni.**

Sarebbe quindi più che mai opportuno anche in questo caso che l'Agenzia delle Entrate provvedesse a chiarire tale contesto.

Vicenza, 07 novembre 2013.

Commissione Fisco e Legalità  
(Giuseppe Dott. Pozzato)

